



COMUNE DI BUSNAGO

Provincia di Monza e della Brianza

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20874 tel. 039.682501 fax 039.6095041

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

NUMERO DELLA DELIBERA: 15 DEL GIORNO 28/04/2021

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021.

IL GIORNO 28/04/2021 ALLE ORE 18:30

presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenti / Assenti	Cognome Nome	Presenti / Assenti
CORTI MARCO	Presente	PACELLI LIDIA	Presente
FUMAGALLI ALESSANDRO	Presente	VISCONTI MARTINO	Presente
QUADRI DANILO	Presente	GALBUSERA PIERALBERTO	Videoconferenza
MANTOVANI CLAUDIA	Presente	PENDEZZA ANGELA ELDA	Videoconferenza
BERNAREGGI CHIARA	Videoconferenza	TREMOLADA VALERIANO	Videoconferenza
MARCANDALLI ANTONIO	Presente	MARTINI PAOLO PRIMO SALVATORE	Presente
NEGRI MARIA SIMONA	Presente		

TOTALI PRESENTI N. 13

TOTALI ASSENTI N. 0

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale Dott. Enrico Maria Giuliani

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Marco Corti nella sua qualità di Il Sindaco il quale dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è a porte chiuse

Il Sindaco conferma le aliquote.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO CHE l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali e come tali escluse dall'IMU:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione riconducibili alla definizione di alloggio sociale di cui al D.M. del 2008, regolarmente assegnati e concretamente adibiti ad abitazione principale, appartenenti ad enti pubblici o privati, nonché agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- d) la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice, al genitore affidatario dei figli, minorenni o maggiorenni e non economicamente autosufficienti.
L'assimilazione opera a condizione che sull'immobile assegnato almeno uno dei coniugi/conviventi sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

6. E' equiparata all'abitazione principale, altresì, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

7. Sono soggetti a tassazione con detrazione di € 200,00 gli alloggi regolarmente assegnati degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati non riconducibili a quelli sociali del DM del 2008 e non concretamente utilizzati come abitazione principale.

RICHIAMATO in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- 1 posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del - decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- 2 ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- 3 immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- 4 ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- 0,96 % come aliquota ordinaria;
- 0,5% aliquota ridotta per la prima casa, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata in categoria A/1, A/8, A/9;
- 0,1 % aliquota ridotta per i fabbricati strumentali rurali;
- 0,1% immobili merce;

DI CONFERMARE per l'anno 2021 la detrazione di legge prevista per l'abitazione principale di lusso (A1-A8-A9) pari ad € 200,00;

DI CONSIDERARE che la base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- ✓ 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- ✓ 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- ✓ 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- ✓ 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- ✓ 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- ✓ 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO CHE ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

ATTESO CHE ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Preso atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, già prorogato al 31 gennaio 2021 dall'art. 106 del D.L. 18.5.2020, n. 34, convertito dalla Legge 17.07.2020, n. 77, è stato ulteriormente differito al 31.03.2021 dal decreto del Ministero dell'Interno in data 13.01.2021, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della Conferenza Stato-Città e autonomie locali e ulteriormente prorogato al 30/04/2021 dal Decreto Sostegni n. 41 del 22/03/2021 ;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 08/08/2020;

VISTI i pareri espressi ai sensi del combinato disposto degli art.49, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e 147 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

CON VOTI 10 favorevoli e 3 astenuti (Galbusera, Pendezza, Tremolada) , espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. **DI CONFERMARE** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, come segue:

- 0,96 % come aliquota ordinaria;
- 0,5% aliquota ridotta per la prima casa, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata in categoria A/1, A/8, A/9;
- 0,1 % aliquota ridotta per i fabbricati strumentali rurali;
- 0,1% immobili merce;

3. **DI CONFERMARE** per l'anno 2021 la detrazione di legge prevista per l'abitazione principale di lusso (A1-A8-A9) pari ad € 200,00;

1. di considerare che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- ✓ 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- ✓ 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- ✓ 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- ✓ 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- ✓ 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- ✓ 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

4. **DI DARE ATTO** che, in base alla normativa vigente, allo Stato è riservata la quota d'imposta ad aliquota base pari al 7,6 per mille dei fabbricati D;

5. **DI PROVVEDERE** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione quale atto propedeutico e preliminare all'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2022;

CON VOTI 10 favorevoli e 3 astenuti (Galbusera, Pendezza, Tremolada) , espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267, in quanto le aliquote IMU anno 2021 devono essere approvate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, per essere successivamente utilizzate dai contribuenti.

Il Sindaco
Marco Corti

Sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott. Enrico Maria Giuliani

Sottoscritto digitalmente
